

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-5846 del 14/10/2025  |
| Oggetto                     | Seconda variazione dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, rilasciata con determina dirigenziale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (ARPAE AACM) DET-AMB-2018-1991 del 24/04/2018, modificata con DET-AMB-2019-3263 del 08/07/2019 (prima variazione), relativa ad un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Via Dozza 10, Zola Predosa (BO) |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-6083 del 14/10/2025   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna   |
| Dirigente adottante         | LEONARDO PALUMBO   |

Questo giorno quattordici OTTOBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

**Oggetto:** Seconda variazione dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, rilasciata con determina dirigenziale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (ARPAE AACM) DET-AMB-2018-1991 del 24/04/2018, modificata con DET-AMB-2019-3263 del 08/07/2019 (prima variazione), relativa ad un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Via Dozza 10, Zola Predosa (BO)

**Operazione di recupero** (Allegato C parte IV al D.Lgs. 152/06): **R4, R12, R13**

**Proponente:** RIB La Rottamindustria S.r.l., sede legale Via A. Costa 228, Bologna  
Codice Fiscale 00292020377

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

**Premesso che** RIB La Rottamindustria S.r.l. gestisce un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in Via Dozza 10, Zola Predosa (BO), in virtù della determina dirigenziale di ARPAE AACM DET-AMB-2018-1991 del 24/04/2018, modificata con DET-AMB-2019-3263 del 08/07/2019 (prima variazione).

**Richiamata** la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening), attivata da RIB La Rottamindustria S.r.l., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, per la valutazione del progetto di modifica sostanziale dell'impianto in oggetto, e le sue conclusioni, come da Determina del Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia-Romagna DPG/2024/18575 del 04/09/2024, che ha escluso la modifica progettuale dall'ulteriore procedura di VIA, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, nel rispetto della seguente raccomandazione:

*"In fase autorizzativa il proponente adegui gli elaborati programmatici da allegare all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, in coerenza con il Piano Territoriale Metropolitano (PTM) ed i Piani di Settore entrati in vigore successivamente all'autorizzazione unica rilasciata con DET-AMB-2019-3263 del 08/07/2019"*

**Rilevato che** le modifiche principali oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) prevedono l'incremento della potenzialità massima di trattamento da 50.000 a 65.000 t/anno e della capacità istantanea di stoccaggio da 2.400 a 3.500 t e non comportano adeguamenti impiantistici o di opere civili, né modifiche dei codici dei rifiuti e si basano sull'efficientamento delle operazioni e l'ottimizzazione degli spazi.

**Rilevato inoltre che** nella procedura di Screening sono stati valutati tutti gli impatti generati dall'incremento richiesto della potenzialità di stoccaggio, con particolare riferimento all'impatto acustico e all'incremento di traffico veicolare, e che, dalle valutazioni, non sono emersi elementi che possono far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente.

**Visti:**

- l'istanza di modifica dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, relativa all'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in Via Dozza 10, Zola Predosa (BO), presentata da RIB La Rottamindustria S.r.l. in data 13/03/2025, acquisita agli atti PG/48193/2025;
- la comunicazione di avvio del procedimento e contestuale convocazione della prima Conferenza di Servizi, agli atti PG/59149/2025 del 26/03/2025;
- gli esiti della Conferenza di Servizi tenutasi in data 15/04/2025 alla presenza di ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (di seguito ARPAE AACM) ed Area Prevenzione Ambientale Metropolitana, Distretto di Pianura (di seguito ARPAE APAM), Comune di Zola Predosa, Città Metropolitana - Servizio Pianificazione del Territorio e del proponente, da cui è emersa la richiesta di documentazione integrativa, agli atti PG/85403/2025 del 08/05/2025, con sospensione del procedimento amministrativo;
- il parere favorevole espresso durante la Conferenza di Servizi dalla Città Metropolitana in merito al documento "Piano Territoriale Metropolitano (PTM) e Piano Speciale Preliminare (PSP)" acquisito agli atti PG/48193/2025 il 13/03/2025;
- la documentazione integrativa trasmessa da RIB La Rottamindustria S.r.l., acquisita agli atti con PG/85403/2025 del 08/05/2025;
- la convocazione della seconda Conferenza di Servizi, agli atti PG/110809/2025 del 19/06/2025;
- gli esiti della seconda Conferenza di Servizi, tenutasi il 18/07/2025 alla presenza di ARPAE AACM ed ARPAE APAM, Comune di Zola Predosa e del proponente, a conclusione della quale è stato espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti, come espresso nel verbale, agli atti PG/181037/2025 del 13/10/2025;

- il parere espresso da ARPAE APAM, acquisito agli atti PG/131662/2025 del 21/07/2025: favorevole.

**Rilevato che** l'Ausl Bologna, regolarmente convocata alla conferenza di servizi, non ha partecipato né ha espresso alcun parere, pertanto, si intende acquisito l'assenso.

**Dato atto che:**

- la modifica dell'autorizzazione prevede un aumento della potenzialità massima di trattamento da 50.000 a 65.000 t/a e della capacità istantanea di stoccaggio da 2.400 a 3.500 t, in coerenza alla procedura di Screening;
- rimangono invariati il ciclo produttivo, le operazioni di recupero effettuate (R4, R12, R13) e le tipologie di rifiuti conferibili.

**Preso atto che:**

- L'impianto non è soggetto alla normativa in materia di prevenzione incendi, in quanto i quantitativi di materiale combustibile stoccati all'interno del capannone non superano le soglie per l'assoggettamento ai controlli dei Vigili del Fuoco, come riportato al paragrafo 4 della "Relazione Tecnica Rifiuti", acquisita agli atti PG/48193/2025 del 13/03/2025.
- L'impianto di distribuzione di gasolio per autotrazione ad uso privato installato sulla proprietà di Rib La Rottamindustria s.r.l. in via Dozza 10, Zola Predosa, di capacità non superiore a 9 m<sup>3</sup>, è stato autorizzato a seguito di collaudo del 24/11/2022 prot. n. 32682 del Comune di Zola Predosa e che l'autorizzazione, rilasciata il 24/11/2022 è valida fino al 23/11/2037; al suddetto impianto è collegata una pratica di prevenzione incendi, trasmessa al comando VVF, fascicolo 22/VVF/2022, SCIA prot. 19674/2022 del 7/7/2022.
- La ditta RIB La Rottamindustria S.r.l. è in possesso delle seguenti certificazioni relative all'impianto sito in Via G. Dozza 10 - Zola Predosa (BO)
  - certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 n° ITA-10029S, rilasciata da Scandinavian Certification, valida fino al 03/06/2027,
  - certificato di conformità ai requisiti del Regolamento UE 333/2011 per il recupero "End of Waste" dei rifiuti costituiti da rottami di acciaio, ferro, alluminio e loro leghe, rilasciato da AJA Europe S.r.l. n°AJAEU/11/110824, valido fino al 29/09/2026.

**Verificato** il pagamento delle spese istruttorie relative alla domanda di modifica dell'autorizzazione unica di impianti di gestione di rifiuti, pari a 1.173,00 €, secondo il tariffario regionale ARPAE, a mezzo del sistema PagoPa, in data 10/04/2025.

**Accertato** che RIB La Rottamindustria S.r.l. risulta iscritta nella White List della Prefettura di Bologna, con provvedimento della Prefettura di Bologna n° Prot. Fasc. 92327/2025, valido fino al 10/07/2026.

**Accertato** che l'efficacia del presente provvedimento di modifica dell'autorizzazione è subordinata all'incremento dell'importo della vigente garanzia finanziaria, polizza assicurativa emessa da Atradius Credito y Caucion S.A. n. GE 0621070 del 23/05/2018 ed Appendice 1 del 09/07/2019, dagli attuali 360.000,00 € a 480.000,00 €<sup>1</sup>, considerato che lo stabilimento aziendale è in possesso di valida certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 (Scandinavian Certification, n° ITA-10029, scadenza 03/06/2027).

La ditta RIB La Rottamindustria S.r.l. dovrà aumentare l'importo della garanzia finanziaria vigente a favore di ARPAE con validità fino al 24/04/2028 maggiorata di ulteriori 2 anni, cioè fino al 24/04/2030, in conformità alla delibera della Giunta Regionale Emilia-Romagna n° 1991 del 13/10/2003. In alternativa, sempre entro 30 (trenta) giorni dal rilascio del presente provvedimento autorizzativo, potrà essere prestata nuova garanzia finanziaria, a favore di ARPAE, Via Po 5, Bologna, secondo le modalità stabilite dalla Delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1991/2003.

Fino alla prestazione della modifica della garanzia finanziaria e dell'accettazione da parte di ARPAE, rimane valida, come titolo autorizzativo alla gestione dell'attività in oggetto, la determina DET-AMB-2019-3263 del 08/07/2019; a seguito dell'accettazione, sarà efficace ad ogni effetto il presente provvedimento autorizzativo che sostituirà la determina DET-AMB-2019-3263 del 08/07/2019.

**Ritenuta** pertanto accoglibile la richiesta di modifica dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 D.Lgs. 152/2006 presentata dalla ditta RIB La Rottamindustria S.r.l., sede legale Via A. Costa 228, Bologna per l'impianto sito in Via Dozza 10, Zola Predosa (BO).

#### **Richiamati:**

- il titolo quarto del D.Lgs 152/2006 in materia di rifiuti;
- il Regolamento UE 333/2011 *“recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”*;
- la L. R. 13/2015 che ha trasferito ad ARPAE, a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale originariamente di competenza delle

---

<sup>1</sup> L'importo aggiornato deriva dal seguente calcolo, in base a quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regione Emilia-Romagna n. 1991/2003: 65.000 x 12 (operazioni R3/R12 su rifiuti non pericolosi) = 780.000 + 20.000 (operazione R13 sul rifiuto con codice CER 100299) = 800.000 € x 0.6 (riduzione UNI EN ISO 14001) = 480.000€

Province/Città Metropolitana;

- la delibera del Direttore Generale 103/2024 del 08/10/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile AACM all'Ing. Leonardo Palumbo.

**Determina:**

- di **approvare** le modifiche relative all'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Via Dozza 10, Zola Predosa (BO), riguardanti l'aumento della capacità ricettiva annua da 50.000 t/anno a 65.000 t/anno e della capacità istantanea di stoccaggio da 2.400 a 3.500 t;
- di **modificare e aggiornare** a RIB La Rottamindustria S.r.l., sede legale Via A. Costa 228, Bologna, la determina dirigenziale ARPAE AACM DET-AMB-2018-1991 del 24/04/2018 modificata con determina dirigenziale ARPAE AACM DET-AMB-2019-3263 del 08/07/2019 di autorizzazione unica alla gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in Via Dozza 10, Zola Predosa (BO), mediante le operazioni di recupero, di cui all'allegato C della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, riportate di seguito:
  - R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici (processo End Of Waste ai sensi del Regolamento UE 333/2011),
  - R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11,
  - R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti),

sostituendo i seguenti punti prescrittivi dell'Allegato 1 "Prescrizioni" della DET-AMB-2019-3263 del 08/07/2019 come segue:

- Il punto b) "**Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto**" è sostituito dal seguente:

**"Tipologie di rifiuti conferibili all'impianto e operazioni di recupero"**

Sono di seguito elencate le tipologie di rifiuti non pericolosi conferibili all'impianto, associate alle relative operazioni di recupero.

| <b>Codice CER</b> | <b>DESCRIZIONE</b>                                | <b>OPERAZIONE di RECUPERO</b> |
|-------------------|---|-------------------------------|
| 020104            | rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) | R12 - R13                     |
| 020110            | rifiuti metallici                                 | R4 - R12 - R13                |
| 030101            | scarti di corteccia e sughero                     | R12 - R13                     |
| 030301            | scarti di corteccia e legno                       | R12 - R13                     |

|        |   |                |
|--------|---|----------------|
| 100201 | rifiuti del trattamento delle scorie  | R4 - R12 - R13 |
| 100202 | scorie non trattate   | R4 - R12 - R13 |
| 100210 | scaglie di laminazione  | R4 - R12 - R13 |
| 100299 | rifiuti non specificati altrimenti  | R13            |
| 100903 | scorie di fusione   | R4 - R12 - R13 |
| 101003 | scorie di fusione   | R4 - R12 - R13 |
| 120101 | limatura e trucioli di materiali ferrosi  | R4 - R12 - R13 |
| 120102 | polveri e particolato di materiali ferrosi  | R4 - R12 - R13 |
| 120103 | limatura e trucioli di materiali non ferrosi  | R4 - R12 - R13 |
| 120104 | polveri e particolato di materiali non ferrosi  | R4 - R12 - R13 |
| 120117 | materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116*                    | R12 - R13      |
| 120199 | Rifiuti non specificati altrimenti (ritagli di laminazione)                                 | R4 - R12 - R13 |
| 150101 | imballaggi in carta e cartone   | R12 - R13      |
| 150102 | imballaggi in plastica  | R12 - R13      |
| 150103 | imballaggi in legno   | R12 - R13      |
| 150104 | imballaggi metallici  | R4 - R12 - R13 |
| 150105 | imballaggi in materiali compositi   | R12 - R13      |
| 150106 | imballaggi in materiali misti   | R12 - R13      |
| 150107 | imballaggi in vetro   | R12 - R13      |
| 150109 | imballaggi in materiale tessile   | R12 - R13      |
| 160103 | pneumatici fuori uso  | R12 - R13      |
| 160117 | metalli ferrosi   | R4 - R12 - R13 |
| 160118 | metalli non ferrosi   | R4 - R12 - R13 |
| 160119 | plastica  | R12 - R13      |
| 160120 | vetro   | R12 - R13      |
| 160122 | componenti non specificati altrimenti   | R4 - R12 - R13 |
| 160214 | apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209* a 160213*          | R12 - R13      |
| 160216 | componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215* | R12 - R13      |
| 170201 | legno   | R12 - R13      |
| 170202 | vetro   | R12 - R13      |
| 170203 | plastica  | R12 - R13      |
| 170401 | rame, bronzo, ottone  | R4 - R12 - R13 |

|        |   |                |
|--------|---|----------------|
| 170402 | alluminio   | R4 - R12 - R13 |
| 170403 | piombo  | R4 - R12 - R13 |
| 170404 | zinco   | R4 - R12 - R13 |
| 170405 | ferro e acciaio   | R4 - R12 - R13 |
| 170406 | stagno  | R4 - R12 - R13 |
| 170407 | metalli misti   | R4 - R12 - R13 |
| 170411 | cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*                                      | R4 - R12 - R13 |
| 191001 | rifiuti di ferro e acciaio  | R4 - R12 - R13 |
| 191002 | rifiuti di metalli non ferrosi  | R4 - R12 - R13 |
| 191202 | metalli ferrosi   | R4 - R12 - R13 |
| 191203 | metalli non ferrosi   | R4 - R12 - R13 |
| 191204 | plastica e gomma  | R12 - R13      |
| 200101 | carta e cartone   | R12 - R13      |
| 200102 | vetro   | R12 - R13      |
| 200136 | Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121* 200123* 200135* | R12 - R13      |
| 200138 | legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*                                     | R12 - R13      |
| 200139 | plastica  | R12 - R13      |
| 200140 | metallo   | R4 - R12 - R13 |

Le operazioni di recupero dei rifiuti metallici costituiti da rottami di rame e loro leghe (R4) per la produzione di materiale cessato dalla qualifica di rifiuto potranno essere svolte solo a seguito dell'ottenimento delle certificazioni ai sensi del Regolamento UE 715/2013.

- Il punto c) **"Quantità di rifiuti conferibili all'impianto e capacità di stoccaggio istantaneo"** è sostituito dal seguente:

La quantità massima di rifiuti conferibili all'impianto è di 65.000 t/anno.

La capacità di stoccaggio istantaneo dei rifiuti è di 3.500 t.

- Il punto e) **"Stoccaggi e movimentazioni"** è sostituito dal seguente:

1. Lo stoccaggio e la lavorazione dei rifiuti devono avvenire, in linea generale, in conformità alle planimetrie di progetto allegate al presente provvedimento (**Allegato 1**: "Layout rifiuti e generale - gennaio 2025" PG/48193/2025 del 13/03/2025).



Per motivi logistici aziendali, o qualora gli spazi, il numero e la quantità di tipologie di rifiuti stoccati in un determinato momento lo consentano, non è esclusa la possibilità di una diversa localizzazione dei rifiuti rispetto a quella indicati nel lay-out, fatte salve specifiche prescrizioni stabilite per talune tipologie e comunque nel rispetto degli spazi a disposizione per lo stoccaggio e le lavorazioni.

2. Al fine di garantire la conformità dell'attività alle planimetrie dell'impianto, dette planimetrie siano apposte in uno o più punti dello stabilimento, in maniera visibile agli operatori.
3. L'impianto sia dotato in ogni momento di rilevatore di radioattività per il controllo dei rifiuti in ingresso all'impianto al fine di individuare eventuali materiali radioattivi presenti nei RAEE e nei rifiuti a base di materiali ferrosi e non ferrosi, in conformità alla "PROCEDURA DI MONITORAGGIO RADIOMETRICO DEI MATERIALI METALLICI (ROTTAMI) E GESTIONE DELLE ANOMALIE RADIOMETRICHE", acquisita agli atti PG/85403/2025 del 08/05/2025 e più in generale come da normativa di cui al D.Lgs 101 del 31/07/20 e D.Lgs 203 del 25/11/22.
4. Tra i rifiuti costituiti da rottami di ferro e acciaio e di alluminio e loro leghe, non possono essere utilizzati per l'operazione R4, limature, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose, né fusti e contenitori che contengono o hanno contenuto oli o vernici.
5. Durante le operazioni di movimentazione dei rifiuti e delle materie prime secondarie prodotte, siano adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale.
6. Eventuali contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere mantenuti in condizioni tali da garantirne la tenuta e dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle eventuali caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.
7. Eventuali contenitori mobili siano provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento.
8. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione, l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
9. L'altezza massima dei cumuli di rifiuti, materie prime secondarie ed *EoW* è di 4 metri; detti cumuli dovranno comunque avere una pendenza e altezza tale da impedire la caduta accidentale di materiale.

10. Le polveri metalliche dovranno essere depositate e movimentate utilizzando esclusivamente contenitori a tenuta atti a impedirne o a ridurre lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.
11. Siano tenute distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti conferiti da quelle dei rifiuti prodotti dalle operazioni di cernita e di selezione e da quelle degli *EoW*/materie prime secondarie/prodotti commercializzabili.
12. Il deposito temporaneo dei rifiuti autoprodotti sia identificato da apposita segnaletica e distinto dallo stoccaggio dei rifiuti conferiti da terzi e da quelle degli *EoW*/prodotti commercializzabili.
13. I rifiuti autoprodotti e i rifiuti conferiti da terzi potranno essere eventualmente uniti, qualora abbiano le stesse caratteristiche merceologiche, durante le operazioni di carico sui mezzi per il conferimento in impianti terzi.
14. Le diverse aree di stoccaggio dei rifiuti siano identificate con apposite targhe/etichette rimovibili o altri dispositivi di identificazione, con l'indicazione del CER e delle caratteristiche merceologiche nel caso di materiali cessati dalla qualifica di rifiuto (End of Waste), in modo da garantire una gestione ordinata degli stocchi e la corretta collocazione dei rifiuti al loro interno.
15. Sul piazzale i rifiuti possono essere stoccati esclusivamente in contenitori dotati di idonea copertura per la protezione dagli agenti atmosferici e non possono essere stoccati rifiuti in cumuli a terra; qualora, nel corso della movimentazione dei rifiuti in fase di scarico e di carico si verificano spandimenti dei rifiuti sul piazzale, il gestore dovrà provvedere immediatamente al loro sgombero e pulizia, anche mediante l'utilizzo di appositi materiali assorbenti da tenere sempre a disposizione in un luogo vicino.
16. Poiché è stato dichiarato che l'attività di recupero di rifiuti in oggetto non è compresa tra le attività soggette alle visite ed ai controlli del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, in materia di prevenzione incendi, i quantitativi di materiali infiammabili presenti nell'impianto, cioè carta, cartone, plastica, legno, ecc.. dovranno essere stoccati entro i limiti quantitativi previsti dall'allegato 1 al DPR 151/2011.

●Il punto g) **“Manutenzioni ed altre prescrizioni generali”** è sostituito dal seguente:

1. Al fine di garantire le migliori condizioni possibili di lavoro, e l'igienizzazione delle aree di stoccaggio, dovrà essere garantita, periodicamente, la pulizia della pavimentazione del capannone e dei piazzali esterni.
  2. L'impianto sia sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento; lo stato di degrado della pavimentazione del piazzale cementato sia verificata almeno mensilmente con controllo dell'efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche.
  3. Per tutti gli impianti fissi, le attrezzature e le macchine mobili si dovrà prevedere un controllo mensile che dovrà verificare eventuali perdite, efficienza dell'impianto elettrico, usura delle componenti meccaniche-idrauliche e quanto previsto dai rispettivi libretti d'uso e manutenzione
  4. L'attività dell'impianto si svolga in orari, tali da evitare disturbi e disagio al vicinato, nel rispetto del regolamento comunale in materia.
  5. La movimentazione degli automezzi all'interno dell'impianto deve avvenire a passo d'uomo, con limite di velocità di 5 km/h.
  6. La recinzione perimetrale sia sempre mantenuta efficiente.
- sostituendo gli Allegati 3 e 4 della DET-AMB-2019-3263 del 08/07/2019 con l'**Allegato 1** ("Layout rifiuti e generale - gennaio 2025" PG/48193/2025 del 13/03/2025) del presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale.

L'autorizzazione è valida fino al 24/04/2028.

Il presente provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, sostituisce ad ogni effetto tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali, comunali, in base a quanto stabilito al comma 6 dello stesso articolo.

Sono fatti salvi eventuali visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi ministeriali e di altri organi diversi da quelli regionali, provinciali e comunali.

3. l'obbligo di aggiornare, entro 180 giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo, la polizza assicurativa vigente emessa da Atradius Credito y Caucion S.A. n. GE 0621070 del 23/05/2018 ed Appendice 1 del 09/07/2019, da 360.000,00 € a 480.000,00 €, valida fino al 24/04/2028 maggiorata di ulteriori 2 anni.

In ogni caso, fino all'aggiornamento della garanzia finanziaria e alla sua accettazione da

parte di ARPAE, rimane valida, come titolo autorizzativo alla gestione dell'attività in oggetto, la determina DET-AMB-2019-3263 del 08/07/2019; a seguito dell'accettazione, sarà efficace ad ogni effetto il presente provvedimento autorizzativo che sostituirà la determina DET-AMB-2019-3263 del 08/07/2019.

**Stabilisce che:**

- copia del presente provvedimento deve essere conservato ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;
- ARPAE APAM è incaricato di eseguire i controlli ambientali, ai sensi dell'art. 3 e seguenti della L.R. 44/95.

**Demanda** all'Unità Rifiuti, Bonifiche Energia di ARPAE AACM di dare tempestiva comunicazione a RIB La Rottamindustria S.r.l., sede legale Via A. Costa 228, Bologna, in qualità di gestore dell'impianto, ad ARPAE-APAM, al Comune di Zola Predosa, all'Ausl Città di Bologna, quali enti interessati, dell'emissione del presente provvedimento e degli estremi autorizzativi che ne consentano l'accesso sul sito web istituzionale di ARPAE.

**Rammenta** che avverso il presente provvedimento è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**Il Responsabile ARPAE AACM**

Ing. Leonardo Palumbo  
(documento firmato digitalmente)<sup>2</sup>

**Allegato 1:** "Layout rifiuti e generale - gennaio 2025" PG/48193/2025 del 13/03/2025

---

<sup>2</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**